

Legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1 - Modificazione dell'articolo 78 bis 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) nella legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Norma copertura:

- comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo provvede la Regione Trentino Alto Adige con il proprio bilancio.

Impatto finanziario: Gli eventuali riflessi finanziari riguardano il bilancio della Regione.

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto finanziario: La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. Gli eventuali riflessi finanziari riguardano le entrate dei bilanci degli enti locali.

Art. 5 Ip 36/1993 Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Norma copertura:

- comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: Nell'ambito degli stanziamenti a bilancio previsti dalla finanza locale viene modificata parzialmente la disciplina relativa alla quota del fondo perequativo di cui al comma 4

dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993 - utilizzo del fondo per una quota non superiore al 3% - rivedendo le casistiche di utilizzo del medesimo fondo senza peraltro alterare la percentuale di definizione dello stesso. Pertanto la proposta normativa non comporta maggiori spese rispetto a quelle già stanziare nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 203000.

Art. 6 - Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Norma copertura:

- comma 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario:

- comma 1. Nessuno

- comma 2. La norma trova copertura con le risorse stanziare a bilancio nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 805710 e capitolo 805712. Si prevede una spesa in via presuntiva di euro 500.000,00 di cui euro 250.000,00 per interventi diretti ed euro 250.000,00 per contributi a favore dei comuni. L'importo complessivo è stato quantificato prevedendo la realizzazione di una decina di progetti.

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

Norma copertura:

- comma 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: La norma introduce una possibilità alternativa alla costituzione del fondo di rotazione per il perseguimento delle finalità del cosiddetto progetto risparmio casa e pertanto non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), capitolo 654500.

Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alle società provinciali

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5) e della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990)

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Norma copertura:

- comma 11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario:

- commi 1-5, 7-10. Nessuno.
- comma 6. La previsione normativa introdotta prevede la possibilità di sostituire la posizione provvisoria di direttore d'ufficio in caso di vacanza dell'incarico anche da parte di personale con qualifica di direttore e che in caso di cumulo di incarichi si debba corrispondere al soggetto interessato una specifica indennità che sarà definita in sede contrattuale. Gli eventuali riflessi finanziari, non attualmente quantificabili, saranno strettamente connessi al numero delle sostituzioni e all'importo aggiuntivo che sarà riconosciuto all'interessato in sede contrattuale. A seguito della definizione della specifica indennità in sede contrattuale si potranno conseguire risparmi di spesa in ordine al riconoscimento di un'indennità al personale con qualifica di direttore rispetto alla sostituzione provvisoria da parte di altro personale. La spesa trova copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti nella Missione 01 (Servizi istituzionali generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 959500.

Art. 11 - Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 12 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relative alla spesa per il personale provinciale

Norma copertura:

- comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assetto.

Impatto finanziario:

- L'aumento della spesa per il personale appartenente al comparto scuola - euro 2.000.000,00 sul 2018 comprensiva dell'arretrato del 2017 e euro 1.200.000,00 sul 2019 - deriva dal calcolo degli oneri per il riconoscimento dei gradoni del personale insegnante della scuola. La copertura di queste spese è nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 259600-001. La spesa per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca invece viene aumentata dall'anno 2017 per euro 430.000,00 per il riconoscimento delle funzioni dei funzionari amministrativi scolastici e per euro 4.500.000,00 per il personale insegnante della scuola. Dal 2018 la spesa viene inoltre incrementata anche di euro 915.000,00 con riguardo agli oneri contrattuali del comparto sanità. La spesa per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca trova copertura nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondi di riserva), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 953300.
- L'aumento invece della spesa per il personale con qualifica forestale appartenente al corpo forestale provinciale e al personale appartenente al corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco, escluso il personale con qualifica di pilota di elicottero, di dirigente e di direttore, afferisce

al riconoscimento, anche per l'anno 2017, del contributo straordinario disposto per il 2016 in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Tale contributo è pari a 80,00 euro mensili per dipendente (342 dipendenti) alle medesime condizioni previste dalla normativa statale. La maggiore spesa per l'anno 2017 è stimata in 328.320,00 e trova copertura negli stanziamenti previsti sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 959500.

Art. 13 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo alla spesa per il personale provinciale

Norma copertura:

- comma 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assetto.

Impatto finanziario: Si veda quanto riportato nell'articolo precedente di questa legge per l'aumento della spesa per il personale con qualifica forestale appartenente al corpo forestale provinciale e al personale appartenente al corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco, escluso il personale con qualifica di pilota di elicottero, di dirigente e di direttore.

Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Norma copertura:

- comma 9. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Impatto finanziario:

- commi 1, 3-8: Nessuno.

- comma 2. L'aumento dei commissari riguarda i docenti che sono peraltro in servizio e pagati dall'istituzione formativa interessata e non avendo diritto a compensi aggiuntivi non si rilevano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Norma copertura:

- comma 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: La spesa di euro 260.000,00 per l'anno 2017 e di euro 200.000,00 per gli anni futuri per il rinnovo contrattuale del personale delle scuole equiparate è stata quantificata tenuto conto del numero di personale coinvolto e dell'incremento del costo del medesimo personale raffrontato a quello dei comparti di riferimento del personale operante nelle scuole dell'infanzia provinciali. La spesa trova copertura nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 1 (Istruzione prescolastica), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 250550-001.

Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 17 - Integrazione dell'articolo 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

Norma copertura:

- comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: La modifica legislativa non comporterà nuove o maggiori spese a carico del bilancio provinciale sulla Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 406950 in quanto la Provincia co-finanzierà le borse destinate agli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia se finanziabili con le risorse di cui all'art. 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 "Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento" - per gli esercizi 2017-2019 e che sono disponibili in relazione ad attività attualmente ancora non programmate. Si stima, sulla base dei dati degli ultimi anni, un co-finanziamento di circa euro 500.000,00 all'anno, per questo tipo di intervento a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e provenienti da Paesi inclusi nella lista DAC (Development Assistance Committee Commissione dell' OCSE rivolta allo studio delle tematiche e problematiche relative allo sviluppo) e non residenti in Italia. Nell'anno accademico 2015-2016 la spesa per le borse a studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e provenienti da Paesi inclusi nella lista DAC e non residenti in Italia è stata di euro 998.362,00 a favore di 259 studenti. Con l'Ateneo è stato ipotizzato un co-finanziamento da parte della Provincia del 50% di questa spesa.

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Impatto finanziario:

- comma 1. Nessuno.

- comma 2. Con la norma si introduce una compartecipazione alla spesa per la certificazione family che sarà imposta ai richiedenti con sede fuori provincia. Si stima, dall'esercizio finanziario 2018, un importo indicativo di circa 100,00 euro a richiesta per circa 100 organizzazioni, per circa complessivi euro 10.000,00. Importo che trova corrispondenza nello stanziamento di cui al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), capitolo di entrata 131900.

Art. 19 - Integrazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)

Norma copertura:

- comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: La modifica della norma va a precisare gli ambiti di attività del Centro per la cooperazione internazionale tenendo conto dell'ampliamento delle finalità e attività che questo Centro andrà a realizzare. La modifica della norma non comporta maggiori spese rispetto a quanto già stanziato Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), Titolo 2 (Spese in conto capitale). Le spese a copertura del finanziamento del Centro per la cooperazione internazionale vengono stanziate sul capitolo 407000-002 nell'ambito dello 0,25% de bilancio provinciale assegnato dalla L.P. n. 4/2005 per le attività di solidarietà internazionale.

Art. 20 - Integrazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003)

Norma copertura:

- comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: La norma prevede la possibilità per la Provincia di sostenere progetti di rilevanza finalizzati all'acquisizione, gestione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di eventuali pertinenze nei quali deve obbligatoriamente essere esercitata o attivata, al fine di poter essere ammessi a questa forma di intervento, una attività economica. Considerata l'importanza dell'intervento proposto per il settore dei Beni Architettonici e la valenza che lo stesso deve anche avere con il comparto delle attività economiche ivi presenti, la quantificazione stimata in euro 2.000.000,00 sul 2017 tiene conto delle possibili richieste che potrebbero pervenire entro il corrente anno ed entro lo stesso essere istruita per l'ammissione al finanziamento. La spesa trova copertura negli stanziamenti di cui alla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 357500.

Art. 21 - Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018

Norma copertura:

- comma 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

- comma 5. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo comma degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i propri bilanci.

Impatto finanziario:

- comma 1 e 2. La Provincia partecipa all'organizzazione della 91^a Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà a Trento nell'anno 2018 con un apporto finanziario complessivo di euro 1.200.000,00 suddiviso su due annualità sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 356006. La quantificazione delle spese a carico della Provincia è avvenuta a seguito degli accordi intervenuti con il Comitato Organizzatore dell'Evento che ha formulato un dettagliato preventivo dei costi da sostenere e un preventivo delle entrate previste a seguito del quale è stato definito il concorso della Provincia.

- comma 3. Nell'organizzazione dell'evento saranno inoltre coinvolte anche altre strutture provinciale e Enti strumentali. Le spese a carico delle strutture provinciali interessate per i vari aspetti di competenza (esempio Protezione civile, vigili del Fuoco, ecc..) saranno ricomprese nei

limiti delle rispettive risorse finanziarie già stanziare in bilancio, mentre gli Enti strumentali interessati assumeranno le spese nei limiti previsti dai propri bilanci.

Art. 22 - Partecipazione della Provincia a una società di gestione del risparmio

Norma copertura:

- comma 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario:

La norma autorizza la Provincia a partecipare a Pensplan Invest Sgr S.p.A mediante l'acquisto di azioni per un importo massimo di euro 400.000,00 che corrisponde all'importo del 4% del capitale sociale. Tale spesa trova copertura nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), capitolo 615930.

Art. 23 - Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)

Norma copertura:

- comma 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario:

- commi 1-2. Con l'introduzione della norma si intende incentivare l'utilizzo dei veicoli elettrici veicoli e ibridi mediante l'introduzione di agevolazioni per l'acquisto dei mezzi e delle colonnine per la ricarica e per la riduzione del costo dell'energia. In particolare si ipotizza una spesa di euro 450.000,00 per incentivare l'acquisto di veicoli elettrici, avendo stimato 150 domande per un contributo medio di euro 3.000,00 a domanda. Altri euro 50.000,00 sono destinati per l'acquisto di colonnine per la ricarica elettrica, stimando 50 domande per un contributo medio di euro 1.000,00 a domanda. La spesa trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, pmi e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 612800.

- comma 3. Il comma introduce la possibilità di applicare il temperamento del regime sanzionatorio, quindi la possibilità per il responsabile dell'impianto di mettersi in regola rispetto alla violazione riscontrata dai tecnici APRIE, entro un termine perentorio, scaduto inutilmente il quale si procederà all'irrogazione della sanzione amministrativa. L'introduzione del comma potrà comportare delle minori entrate per il Bilancio provinciale strettamente connesse al numero e all'importo di sanzioni che saranno irrogate, attualmente non quantificabili in quanto non si può prevedere quanti impianti saranno individuati fuori norma e soggetti al temperamento. Inoltre trattandosi della prima fase di applicazione della norma non è possibile fare riferimento a dati precedenti.

Art. 24 - Integrazione dell'articolo 15 quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Norma copertura:

- comma 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: L'intervento è finalizzato al sostegno delle imprese agricole nelle attività di promozione e qualificazione di carattere internazionale alle stesse rivolte (quali fiere, b2b o altri eventi simili). La quantificazione della previsione di spesa di euro 250.000,00 per il secondo semestre del 2017 è stata definita sulla base degli investimenti che parallelamente in occasione di promozione di prodotto in fiere, eventi o B2B internazionali sono a conoscenza del settore promozione. La spesa trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 1 (Industria, PMI e Artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 615605.

Art. 25 - Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore ortofrutticolo

Norma copertura:

- comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: Al fine di attenuare le conseguenze della diminuzione della produzione agricola dovuta ai fenomeni atmosferici eccezionali della primavera 2017, si concede uno specifico contributo agli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori, operanti nel settore ortofrutticolo, per l'erogazione ai lavoratori di forme di sostegno economico connesse al minor reddito percepito in ragione della minore occupazione. I lavoratori del settore ortofrutticolo interessati dall'intervento sono potenzialmente 2.000, ma in virtù del differente impatto che le gelate hanno avuto sulle diverse tipologie di frutti (mele, piccoli frutti, etc.) e delle diverse tipologie di trattamento e lavorazione dei consorzi interessati si stima che i lavoratori effettivamente interessati dall'intervento potranno essere circa 1.000. Si stima presuntivamente una spesa di circa euro 1.000.000,00 che trova copertura nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), capitolo 408013.

Art. 26 - Premi integrativi del piano di sviluppo rurale 2014-2020

Norma copertura:

- comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: Le risorse cofinanziate in particolare per le Misure 10 "Pagamenti agroclimatico ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali" del PSR 2014-2020 non permettono di finanziare tutte le domande presentate. Considerato che non sono previsti ordini di priorità, attualmente si provvede al finanziamento di tutte le richieste con un taglio lineare che interessa tutti i richiedenti. La quantificazione delle risorse sarà elaborata in considerazione di tale presupposto e viene determinata in via presuntiva in circa euro 50.000,00 per il 2017 e euro 100.000,00 per l'anno 2018 tenuto conto che per l'anno in corso non è ancora scaduto il termine entro il quale possono essere presentate le domande. A titolo di esempio nel 2016, ai sensi della misura 11 sono state presentate circa 400 domande per un importo complessivo richiesto pari a circa euro 1.600.000,00; in base agli stanziamenti APPAG ha provveduto ad un taglio del premio di circa il 30% per un budget complessivo liquidabile pari a euro 1.120.000,00. Al lordo degli esiti istruttori ancora in corso sono quindi stati effettuati tagli per circa euro 480.000,00. L'importo previsto può ridurre la decurtazione sulle pratiche di circa un 10%. La spesa trova copertura nei stanziamenti previsti per la Missione: 16 (agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 500550.

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

Norma copertura:

- comma 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

Impatto finanziario:

- L'intervento è finalizzato a ridefinire, ampliandola fino al 40%, l'elevazione del contributo per interventi relativi agli impianti a fune e piste da sci e relative infrastrutture riguardanti le cosiddette stazioni di interesse locale (che sono escluse dalla normativa sulla concorrenza). Parallelamente si definisce una tipologia di intervento chiamata "bacini idrici multifunzionali" rispetto ai quali, alla luce di quanto stabilito dall'art. 55 del regolamento UE 651/2014, si prevede uno specifico livello di contribuzione nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del citato art. 55.

- La quantificazione della spesa determinata in via presuntiva in circa euro 3.000.000,00 annui deriva dalla valutazione degli interventi di costruzione di bacini idrici di accumulo e impianti di innevamento realizzati dal 2014 ad oggi e sulla base delle proposte di intervento o di richiesta che sono state rappresentate all'amministrazione provinciale o alle sue società di sistema. Alla copertura della spesa provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche con il proprio bilancio.

Art. 28 - Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento San Martino di Castrozza - Passo Rolle

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 29 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)

Norma copertura:

- comma 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Impatto finanziario: Con la norma in esame si prevede di ampliare i soggetti a cui possono essere concessi incentivi per studi e ricerche nel settore termale al fine di valorizzare il patrimonio termale del Trentino. Tenuto conto del fatto che la norma sarà adottata nel II semestre 2017 e verificate quali sono stati, in annualità precedenti, gli interventi di ricerca nel settore, è stato stimato per l'anno in corso una quota rapportata al periodo di tempo nel quale si svilupperà l'attività ed una stima doppia per l'intera annualità 2018. Nello specifico si stima una spesa di euro 50.000,00 nell'anno in corso e di euro 100.000,00 nell'anno 2018. La spesa trova copertura nella Missione 7 (Turismo), Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), capitolo 615636.

Art. 30 - Disposizioni in materia di ricerca

Impatto finanziario: Nell'ambito dell'accordo già in essere tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Edmund Mach e delle risorse finanziarie a ciò dedicate, si dispone la possibilità di implementare le attività di ricerca nel campo genetico vegetale. La norma non comporta maggiori spese rispetto a quanto già stanziato sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 3 (Ricerca e innovazione), Titolo 2 - Spese in conto capitale , capitolo 316940.

Art. 31 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012)

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 33 - Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 34 - Abrogazione di disposizioni superate

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 35 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno.

Impatto finanziario: l'articolo prevede nella tabella A alcune modifiche alle autorizzazioni di spesa. La copertura delle nuove o maggiori spese è riportata nelle tabelle B e C. Nella tabella D sono riepilogate le assegnazioni a favore della finanza locale a seguito delle variazioni disposte con il presente disegno di legge.

Art. 36 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno.

Impatto finanziario: La norma dispone il riconoscimento delle spese (riportate nell'elenco allegato), che si riferiscono a procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi, per le quali risultano già stanziati le risorse sui

capitoli del bilancio 2017 indicati nell'elenco stesso e che pertanto non comportano ulteriori spese rispetto a quelle già stanziare sui medesimi capitoli.

Art. 37 - Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno.

Impatto finanziario: l'articolo dispone le variazioni alle previsioni di entrata al fine di aggiornarle all'attuale quadro finanziario provinciale.

Art. 38 - Variazioni allo stato di previsione della spesa

Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno

Impatto finanziario: l'articolo dispone le variazioni alle previsioni di uscita al fine di aggiornarle alle attuali esigenze finanziarie. Ovviamente viene garantito l'equilibrio finanziario del bilancio assestato, nel senso che il totale delle maggiori entrate pareggia con il totale delle maggiori spese previste.

Art. 39 - Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011

Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno.

Impatto finanziario: Nessuno.

Art. 40 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

Impatto organizzativo-procedurale: Nessuno.

Impatto finanziario: Nessuno.